



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 67

del 30/06/2021

OGGETTO: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021**

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 18:20 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA	X		PICCHIELLI ANDREA		X
BAGNOLI ATHOS	X		BATTINI VITTORIO	X	
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		CHIAVACCI GABRIELE	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		DI ROSA SIMONA	X	
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 24 - Assenti n° 1

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario **Dott.ssa Cristina Buti**.
Scrutatori: BAGNOLI ATHOS, RAMAZZOTTI ROSSANO, CHIAVACCI GABRIELE

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019, che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC (imposta unica comunale), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento *“le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti commi dell'art. 1 della citata L. 147/2013:

- c. 702, con il quale viene confermata la potestà regolamentare generale di cui al citato art. 52 del D. Lgs. 446/97;
- c. 682, 659 e 652, con i quali viene dettata specifica disciplina della potestà regolamentare in materia di TARI;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, il quale stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente, che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICORDATO che:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 106 comma 3-bis, del DL 34/2020, convertito con L.77/2020, aveva differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, di cui all'art. 151, comma 1 del TUEL;
- il Decreto Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. serie generale n.13 del 18/01/2021, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 la data ultima di approvazione del suddetto bilancio di previsione 2021/2023;



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2022-2023;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 ha ulteriormente differito al 31/05/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2022-2023;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha stabilito che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*;

VISTO il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.”;

CONSIDERATO che:

- il citato Decreto Legislativo, nell'intento di adeguare il quadro normativo nazionale all'ordinamento comunitario, ha apportato profonde modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale);
- le principali novità, per quanto di interesse, sono state apportate all'art. 183 (definizione di rifiuto urbano), art. 184 (definizione di rifiuto speciale, conseguente abrogazione della categoria dei rifiuti assimilabili agli urbani e qualificazione delle attività agricole e connesse come produttrici di rifiuti speciali), art. 198 (affrancamento dal servizio pubblico per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero) e art. 238 (esclusione dalla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero);
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disciplinato i termini temporali per avvalersi dell'opzione di uscita dal servizio pubblico del ciclo dei rifiuti di cui al citato art. 198 del D. Lgs. 152/2006;
- la Regione Toscana, con proprio intervento normativo recato con L.R. 16 aprile 2021, n. 14, ha integrato e specificato le modalità per l'affrancamento dal servizio pubblico;
- in assenza di ulteriori interventi di adeguamento della normativa tributaria TARI al mutato assetto della legislazione ambientale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sede di risposta ai quesiti posti nell'ambito della iniziativa Telefisco 2021) ed il Ministero per la Transizione Ecologica (mediante la Circolare prot. n. 37259 del 12 aprile 2021) hanno fornito importanti contributi di prassi amministrativa sugli effetti della novella normativa, suggerendo ai Comuni possibili



adeguamenti dei propri regolamenti;

- ulteriori contributi sono stati forniti dall'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti locali (A.N.U.T.E.L.), che ha predisposto uno schema tipo di regolamento TARI adeguato al nuovo contesto normativo, dall'IFEL – Fondazione ANCI, che ha proposto ai Comuni specifiche disposizioni regolamentari di adeguamento al D. Lgs. 116/2020, e da Alia Servizi Ambientali Spa, che ha inviato una propria proposta di adeguamento di specifiche disposizione regolamentari;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2014, e successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 68 del 30/07/2015, n. 25 del 28/04/2016, n. 13 del 20/02/2017, n. 30 del 30/03/2018 e n. 64 del 28/07/2020;

RITENUTO opportuno apportare una serie di modifiche al regolamento TARI attualmente vigente, a seguito delle recenti novità normative sopra descritte ed al fine di apportare altre modifiche dovute ad ulteriori aggiornamenti normativi intervenuti;

VISTE le modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI, rappresentate nell'allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998;

CONSIDERATO, altresì, che, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, la delibera di approvazione del regolamento TARI acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro e non oltre il 14 ottobre;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Cristina Buti, dirigente del Settore VI "Servizi Finanziari e Sistemi Informatici", allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO, altresì, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/00;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 28/06/2021;



VISTO il D. Lgs. 267/00, Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 131 del 17/10/2002 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2008;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 18/09/2017;

Con voti legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Presenti	24
Favorevoli	16
Contrari	8 (Poggianti – Pavese – Di Rosa - Battini – Chiavacci – Cioni Beatrice – Masi -Baldi)

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la narrativa che precede;
2. Di approvare, conseguentemente, le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 51 del 30/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il testo risultante dall'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che le presenti modifiche regolamentari operano a far data dal 01/01/2021;
4. Di incaricare il responsabile del Servizio Tributi di:
 - disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente;
 - disporre la sua trasmissione telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, entro e non oltre il 14 ottobre p.v., secondo quanto disposto dall'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 201/2011;
 - adottare idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra;

Quindi il Consiglio Comunale

In relazione alla necessità di procedere tempestivamente alle attività necessarie e conseguenti alle modifiche regolamentati in oggetto, con successiva votazione e con voti



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Presenti 24

Favorevoli 16

Contrari 8 (Poggianti – Pavese – Di Rosa - Battini – Chiavacci – Cioni Beatrice – Masi
-Baldi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti



---	<p>Articolo 2-bis - Definizione di rifiuto</p> <p>1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.</p>
<p>Articolo 3 - Presupposto della tassa sui rifiuti</p> <p>1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati come definiti dal vigente Regolamento sulla gestione del servizio di Igiene Urbana.</p> <p>---</p> <p>7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.</p>	<p>Articolo 3 - Presupposto della tassa sui rifiuti ed esclusioni</p> <p>1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati come definiti dal vigente Regolamento sulla gestione del servizio di Igiene Urbana.</p> <p>7. Non sono soggette a tassa le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e di attività connesse ad essa insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.</p> <p>8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.</p>
<p>Articolo 6 - Base imponibile della tassa sui rifiuti</p>	<p>Articolo 6 - Base imponibile della tassa sui rifiuti</p>
<p>7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della</p>	<p>7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della</p>

parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. L'esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali: (...)

parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ~~non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani~~, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali ~~non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani~~ prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. L'esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali ~~non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani~~, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali: (...)

10. Il riconoscimento della superficie non assoggettabile alla tassa sui rifiuti di cui al comma 7 e delle riduzioni di cui al comma 9 del presente articolo sono subordinati ad apposita dichiarazione, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo, attestante le superfici produttive di

	<p>rifiuti speciali, ovvero la categoria di attività ai sensi del comma 9, la tipologia di rifiuti per codice EER, e l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi e comunque fino a variazione. In assenza della dichiarazione suddetta, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa sui rifiuti per l'intero anno solare.</p>
<p>Articolo 12 - Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</p> <p>1. Per assicurare la riduzione, dell'art. 7 comma 1 del DPR 158/99, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, sia la parte fissa sia per quella variabile della tariffa può essere ridotta fino ad un massimo del 10 per cento.</p>	<p>Articolo 12 - Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</p> <p>1. Per assicurare la riduzione, dell'art. 7 comma 1 del DPR 158/99, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, sia la parte fissa sia per quella variabile della tariffa può essere ridotta fino ad un massimo del 10 per cento. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe, il Comune può riconoscere una riduzione alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa da applicarsi alle utenze domestiche, per la raccolta differenziata riferibile alle stesse, come previsto dall'art. 7, c. 1, del D.P.R. 158/99.</p>
<p>Articolo 14 - Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche</p> <p>1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo e ulteriore attestazione di aver destinato, l'intero flusso di rifiuti generato, a canali di smaltimento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Tale riduzione decade qualora sia accertato l'eventuale conferimento anche parziale, al pubblico servizio.</p>	<p>Articolo 14 - Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche</p> <p>1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo recupero e ulteriore attestazione di aver destinato, l'intero flusso di rifiuti generato, a canali di smaltimento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Tale riduzione decade qualora sia accertato l'eventuale conferimento anche</p>

2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione fruibile, della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al riciclo per il 25 per cento del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all.1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche) da determinare con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

parziale, al pubblico servizio.

~~2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.~~

3. La riduzione fruibile, della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti **urbani** ~~assimilati~~ – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al ~~riciclo~~ **recupero** per il 25 per cento del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all.1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche) da determinare con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 14-ter - Riduzioni per avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento.

2. La riduzione fruibile, in misura sino al 100% della quota variabile della tariffa dovuta, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti urbani attribuibili

all'utenza interessata, determinati applicando il coefficiente kd, di cui alla tabella 4a dell'allegato I al DPR 158/1999, riferito alla specifica categoria di attività. Con separato atto deliberativo, il Comune potrà stabilire dei fattori moltiplicatori dei Kd, per adeguarli a coefficienti di produzione di rifiuti più attendibili.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista nel presente articolo, le utenze non domestiche devono trasmettere al soggetto gestore una apposita comunicazione con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti, avvalendosi di soggetti diversi dal gestore pubblico per un periodo di almeno cinque anni, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.

4. Per l'annualità 2022, il termine di invio della suddetta comunicazione è il 31 maggio 2021.

5. Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria, entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero della quota di tariffa ridotta emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.

6. La riduzione proporzionale alle quantità avviate a recupero sarà riconosciuta a consuntivo nel primo avviso utile.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima dalla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di cui al comma 3 del presente articolo devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dall'anno successivo.

Articolo 15 - Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Per le utenze domestiche che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE, può essere prevista la riduzione o l'esenzione dal pagamento della TARI, nei limiti di quanto stabilito annualmente con la deliberazione di determinazione della tariffa.

Articolo 15 - Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 682, della L. 147/2013, per le utenze domestiche che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE, può essere prevista la riduzione o l'esenzione dal pagamento della TARI, nei limiti di quanto stabilito annualmente con la deliberazione di determinazione della tariffa.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, il Comune può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) dell'art. 1, comma 659, della L. 147/13, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

3. Le eventuali riduzioni ed esenzioni aggiuntive di cui al comma precedente sono determinate annualmente con la deliberazione di determinazione della tariffa; nella stessa sede, sono fissati anche i criteri per l'accesso, la documentazione da presentarsi, le forme di pubblicità da adottarsi e le modalità di fruizione del beneficio fiscale previsto.

Articolo 15-bis - Riduzione TARI per soggetti non residenti in Italia

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

2. La riduzione di cui al precedente comma è attribuita a richiesta dell'interessato ed è applicata a partire dalla tassazione relativa all'anno in cui la richiesta è presentata, in sede di congruaggio delle tariffe per l'anno in oggetto.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la relativa fruizione, anche se non dichiarate dal contribuente ma accertate d'ufficio. Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste per la fruizione del beneficio previsto.

Articolo 17 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi

Articolo 17 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti **urbani** ~~assimilati~~ prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, **fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al**

<p><i>inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.</i></p> <p>5. <i>L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.</i></p>	<p><i>demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.</i></p> <p>5. <i>L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160 per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.</i></p>
<p>Articolo 18 - Tributo provinciale</p> <p>5. <i>La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.</i></p>	<p>Articolo 18 - Tributo provinciale</p> <p>5. <i>La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. Nel caso di riscossione del tributo mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto MEF del 01/07/2020 e dal Decreto MEF del 21/10/2020.</i></p>
<p>Articolo 31 - Disposizioni finali</p> <p>1. <i>Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.</i></p>	<p>Articolo 31 - Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. <i>In considerazione della modifica normativa intervenuta con il recepimento del D.Lgs.116/20 che ha comportato per le attività agricole e connesse l'esclusione dei rifiuti prodotti dai rifiuti urbani, al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti prodotti nel corso dell'anno 2021 si prevede un periodo transitorio,</i></p>

con termine fissato al 31 dicembre 2021, per consentire a tali utenze di organizzare il servizio con gestore diverso dal gestore pubblico o la possibilità, in ogni caso, di concordare, a titolo volontario, con il gestore pubblico modalità di raccolta anche tramite accordi e convenzioni.

2. Entro il termine di tale periodo transitorio, le utenze agricole e connesse dovranno inviare comunicazione al gestore relativa all'uscita dal servizio pubblico, con indicazione di tutti i rifiuti prodotti e delle superfici da cui si generano, allegando copia del contratto con il soggetto che effettuerà l'attività di raccolta e trattamento, e provvedere alla restituzione dei contenitori al Gestore pubblico. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Successivamente, le attività agricole e connesse saranno escluse dall'applicazione della tassa sui rifiuti dalla data della trasmissione dell'attestazione di restituzione dei contenitori al Gestore pubblico.

3. Per il solo anno 2021, le utenze non domestiche esercenti attività agricole e connesse, nelle more della definizione di un contratto con gestore diverso dal gestore pubblico o, su base volontaria, con il gestore pubblico, sono assoggettate alla TARI per il periodo di cui al comma 1 del presente articolo, oppure, se precedente, fino all'uscita dal servizio pubblico, come prevista dal comma 2 del presente articolo.

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.